Spese processuali, recuperabili i ruoli

Il decreto dirigenziale del ministero della Giustizia del 18 maggio 2005, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 171 del 25 luglio 2005, attua l'articolo 231 del Testo unico in materia di spese di giustizia (Dpr 115/2002). Sono stati cioè individuati i casi in cui l'ufficio cui spetta il recupero delle spese processuali, di mantenimento, delle somme dovute per pene pecuniarie, per sanzioni amministrative pecuniarie e per sanzioni processuali pecuniarie deve provvedere alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 112/99.

L'articolo 231 del Dpr 115/2002 trova applicazione solo per le spese processuali e di mantenimento in quanto per le pene pecuniarie non può operare la reiscrizione nel ruolo. Infatti, la disciplina per le pene pecuniarie, in funzione della conversione in pena detentiva stabilita per il mancato pagamento, stabilisce che, accertata l'insolvibilità del debitore, non si applica la procedura che si snoda nella dichiarazione di inesigibilità e nel discarico a favore del concessionario, ma quella che regolamenta la conversione della pena pecuniaria in detentiva.

Per quanto concerne la riscossione delle spese processuali, di mantenimento e delle pene pecuniarie il Testo unico in materia di spese di giustizia prevede che l'ufficio (quello del giudice il cui provvedimento sia divenuto definitivo), prima di procedere all'iscrizione a ruolo, notifichi al debitore un invito di pagamento (articolo 212). Nel caso di mancato pagamento spontaneo, l'ufficio provvederà all'iscrizione a ruolo a cui seguirà la notifica da parte del concessionario della riscossione della cartella di pagamento.

In tale ipotesi il Dpr 115/2002 richiama la disciplina dettata per la riscossione dei tributi mediante ruolo contenuta nel Dpr 602/73, come modificato dal Dlgs 46/99. Le ipotesi di discarico per inesigibilità e di reiscrizione nei ruoli sono disciplinate dal Testo unico in materia di spese di giustizia negli articoli 230 e 231, che fanno rinvio alla normativa contenuta negli articoli 19 e 20 del Dlgs 112/99.

Il decreto del ministero della Giustizia pubblicato in «Gazzetta» il 25 luglio specifica i casi in cui l'ufficio competente al recupero delle spese processuali e di mantenimento può procedere alla reiscrizione nel ruolo delle somme in precedenza oggetto di discarico per inesigibilità. Sempre che non siano già decorsi i termini di prescrizione decennale del credito erariale, la reiscrizione può essere disposta solo se l'ufficio accerta l'avvenuto successivo pagamento, da parte del medesimo debitore, di una diversa partita di credito iscritta sul registro del recupero crediti dell'ufficio medesimo. Il requisito non è dunque quello previsto dall'articolo 20, comma 5 del Dlgs 112/99 per le entrate tributarie dello Stato, per le quali la reiscrizione nel ruolo è subordinata alla sopravvenuta conoscenza da parte dell'ufficio di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore.

LUIGI FERRAJOLI